

## La difesa della Patria e la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta

Dott. Giorgio Giannini

tratto dall'intervento tenuto in occasione del  
Corso di formazione UNSC per formatori di servizio civile

Maggio 2008

### LA DIFESA DELLA PATRIA

#### L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PATRIA

La nostra Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, stabilisce all'art. 52, 1° comma, posto tra i *Diritti e Doveri* dei Cittadini, che “*La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino*”. Pertanto, la difesa della Patria è un dovere fondamentale per tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, né di età, né di sesso, né sulla base del reddito o delle opinioni politiche e religiose. Quindi, ogni cittadino, senza alcuna distinzione, e ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, deve contribuire alla difesa della Patria.

In questo modo si dà concreta attuazione al *principio di uguaglianza di tutti i cittadini*, senza alcuna distinzione, affermato nella stessa Costituzione, all'art.3, che è uno dei 12 *Principi Fondamentali*, che non possono essere oggetto di revisione costituzionale.

Il concetto di Patria, però, negli ultimi anni è profondamente cambiato. Innanzitutto, per *Patria* non si intende più il *territorio nazionale (il sacro suolo)*, delimitato da confini, che vanno difesi ad ogni costo, oppure gli *interessi vitali* di tipo economico, che si devono difendere, ma la *Comunità nazionale*, formata dalle persone che vivono nello Stato, e soprattutto i *valori comuni*, sui quali si fonda il nostro Ordinamento Costituzionale, le *Istituzioni democratiche* che reggono lo Stato ed anche il *patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale* del Paese.

Questi ultimi concetti sono chiaramente enunciati nelle *Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale*, emanate il 4 aprile 2006 dal Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), secondo le quali anche “*l'ambiente, il territorio, il patrimonio culturale, storico ed artistico, sono parti costitutive della Patria e come tali vanno difese. La Patria è inoltre rappresentata dall'insieme delle Istituzioni democratiche, dal loro ordinamento, dai valori e dai principi costituzionali di solidarietà sociale*”.

Il concetto dei *valori comuni* è invece formulato nell'*Agenda per il giovane in SC*, curata dall'Ufficio Comunicazione dell'UNSC con il titolo *Compagno di viaggio. Servizio Civile. Istruzioni per l'uso...*, secondo la quale "il SCN trova fondamento nell'art. 52 della Costituzione che sancisce il dovere di difendere la patria, una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini, ma al mantenimento dei valori comuni che sono alla base dell'ordinamento democratico".

## L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI DIFESA

Negli ultimi anni, oltre al concetto di *Patria* è cambiato anche il significato di "difesa". Infatti, i Costituenti, durante il dibattito per l'approvazione della nostra Carta Costituzionale, negli anni 1946-47, hanno pensato alla "difesa" esclusivamente come "difesa militare" in base alla dottrina militare secondo la quale la difesa armata è necessaria per la Sicurezza e quindi per la Pace.

L'art. 52 della Costituzione non specifica però cosa si deve intendere per "difesa" ed in quale modo questa si deve realizzare. È quindi non solo possibile, in linea di principio, ma anche costituzionalmente legittima, una "difesa" che non sia "armata", anche al fine di permettere la partecipazione alla "difesa della Patria", a quei cittadini che "non possono" usare le armi (ad esempio perché non le sanno usare) o che "non vogliono" usarle, per i loro convincimenti religiosi, filosofici, morali e politici (come gli obiettori di coscienza).

La *Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3*, di riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, che ha modificato l'art. 117 della Costituzione, ribaltando la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, ha affidato alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano tutte le materie non espressamente riservate alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, e quindi ha previsto tra le materie riservate allo Stato, la "difesa e Forze Armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi" (art. 117, 2° comma, lettera d). Si distingue, quindi, tra "difesa" e "Forze Armate" e pertanto il concetto di "difesa" non si identifica con quello di "difesa armata", praticata dalle Forze Armate. Ne consegue quindi la legittimità costituzionale di una "difesa" che non comporti l'uso delle armi, in sintonia con l'art. 11

della Costituzione: *“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.”*<sup>1</sup>

Questo articolo, che si ispira allo *Statuto dell'ONU* del 1945, esprime chiaramente lo “spirito pacifista” del nostro Paese ed implicitamente riconosce il concetto di *“pace positiva”*.<sup>2</sup>

## IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA E L'OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE

In base al 2° comma dell'art. 52 della Costituzione, *“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”*. Ne deriva che la prestazione del Servizio militare non è un obbligo costituzionale assoluto, valido per tutti ed in qualunque circostanza, ma è un obbligo limitabile con una Legge Ordinaria, nello specifico la *Legge sulla Leva Militare*, che stabilisce le modalità ed i limiti della coscrizione obbligatoria. In particolare, questa Legge prevede che il Servizio militare di leva è riservato (e quindi obbligatorio) solo per gli uomini da 18 a 45 anni e che sono stati dichiarati “abili” alla visita di leva e di conseguenza “arruolati”.

Alcune Leggi, negli anni settanta, hanno stabilito la possibilità per i cittadini “arruolati” di adempiere all'obbligo della coscrizione militare, prestando un servizio diverso da quello militare. Infatti, la *Legge 15.12.1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza)* ha introdotto, anche a seguito di lunghe lotte attuate dagli obiettori di coscienza, che rifiutavano per motivi religiosi, filosofici, morali di portare o di usare le armi, il *Servizio civile sostitutivo*, che all'inizio era superiore di ben 8 mesi al Servizio militare di

---

<sup>1</sup> Da questo articolo deriva l'illegittimità costituzionale non solo della *“guerra offensiva”*, ma anche della *“guerra difensiva attuata con mezzi offensivi”* (quali le *armi di distruzione di massa*, atomiche, batteriologiche e chimiche), che cioè miri alla distruzione fisica del nemico e non solo alla sua neutralizzazione.

<sup>2</sup> La pace non deve più essere definita in senso negativo come *“assenza di guerra” (pace negativa)*, ma si deve considerarla in senso positivo come conseguenza della giustizia sociale, della solidarietà internazionale e della tutela dei diritti umani (*pace positiva*). La pace quindi va “costruita” con l'impegno per la giustizia sociale, per la tutela dei diritti umani e con la solidarietà internazionale.

La pace non è più soltanto un “valore”, ma diventa un “obiettivo” da perseguire con l'azione concreta e con la realizzazione di una politica di promozione della *cultura di pace*.

La formula degli antichi romani *“Si vis pacem para bellum” (Se vuoi la pace prepara la guerra)*, va sostituita con la seguente *“Si vis pacem para pacem” (Se vuoi la pace prepara la pace)*.

A questo scopo, è importante il dispositivo dell'art. 11, 2° comma della Costituzione, secondo il quale l'Italia *“Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali a tale scopo.”*

leva. Inoltre, la *Legge 9.2.1979 n. 38 (Cooperazione allo sviluppo*-ora sostituita da una nuova normativa) prevedeva la dispensa dal servizio militare dopo almeno due anni di *Servizio volontario civile* all'estero, in un Paese in via di sviluppo.

## **IL SERVIZIO CIVILE COME MODALITÀ ALTERNATIVA DI ADEMPIMENTO AL SACRO DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA**

Il rapporto tra il 1° ed il 2° comma dell'art. 52 della Costituzione è stato chiarito dalla *Corte Costituzionale* con la *Sentenza 24.5.1985 n. 164* (relativa alla legge 772 del 1972 sull'obiezione di coscienza), la quale ha stabilito che *“mentre il dovere di difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venire meno (cioè nessuno può rifiutarsi di difendere la Patria), il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi previsti dalla legge”*. La Corte afferma inoltre che il dovere di difesa della Patria è *“ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato, ”* e che *“a determinate condizioni il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria”*.

In attuazione di questo principio, la *Legge 8.7. 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)*, che ha sostituito la Legge 772 del 1972, ha previsto, all'art. 1, per i cittadini che, “per obbedienza alla coscienza”, si oppongono *“all'uso delle armi e non accettano l'arruolamento nelle Forze Armate... (la prestazione di) un servizio civile, diverso per natura ed autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei Principi Fondamentali della Costituzione”*.

Inoltre, la *Legge 6.3.2001 n. 64 (Istituzione del Servizio civile nazionale)*, ha previsto all'art.1, 1° comma, punto a) che il Servizio civile nazionale è finalizzato *“a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari”*. Questo principio è stato ribadito ed ampliato nel *Regolamento di attuazione*, approvato con il *Decreto Legislativo 5.4.2002 n. 77*, che all'art. 1, 1° comma, stabilisce che il Servizio civile nazionale è *“una modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari”*.

Anche la *Corte Costituzionale*, con la *Sentenza 8 luglio 2004 n. 228*, ha stabilito che il Servizio civile nazionale, è una *“forma spontanea di adempimento del dovere*

*costituzionale di difesa della Patria... ben potendo essere adempiuto... anche attraverso comportamenti di tipo volontario”.*

Pertanto, secondo la Suprema Corte, “*accanto al servizio militare*”, che è solo una forma di adempimento all’obbligo costituzionale di *difesa della Patria* (riservata ai cittadini maschi, da 18 a 45 anni, dichiarati “abili” ed arruolati), *può ben collocarsi un’altra forma di difesa, per così dire “civile”, che si traduce nella prestazione di comportamenti di impegno sociale non armato*”, che si concretizzano nel *Servizio civile sostitutivo* del Servizio militare, prestato dagli obiettori di coscienza, e nel *Servizio civile nazionale*, prestato dai volontari, uomini e donne, da 18 a 28 anni.

## IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

### COME ADEMPIMENTO DEL DOVERE COSTITUZIONALE DI SOLIDARIETÀ

L’art. 3 della *Legge Delega 14.11.2000 n. 331 (Norme per l’istituzione del Servizio militare professionale)*, relativa alla riforma delle FF. AA. in senso professionale, ha sospeso in tempo di pace, dal gennaio 2005, l’obbligo del Servizio militare, che pertanto da quell’anno, è riservato solo ai cittadini, uomini e donne, che ne facciano richiesta e che siano in possesso di determinati requisiti fisici e di età. Di conseguenza, venendo meno l’obbligatorietà del Servizio militare, è decaduto il presupposto del *Servizio civile sostitutivo*, prestato dagli obiettori di coscienza in sostituzione del Servizio militare di leva. È rimasto quindi solo il *Servizio civile nazionale*, su base volontaria, prestato per un periodo di 12 mesi, dai ragazzi e dalle ragazze, dai 18 a 28 anni, ai sensi della Legge 64 del 2001.

Alcuni studiosi hanno ritenuto, essendo cessata la coscrizione obbligatoria e quindi l’obbligo del *Servizio militare* e con esso la prestazione di servizi equivalenti, che il *Servizio civile nazionale*, non avendo più alcun collegamento con il Servizio militare di leva, sia un servizio del tutto diverso dal *Servizio civile sostitutivo*, prestato dagli obiettori di coscienza, ed avendo perso ogni connessione con la “difesa”, non sia più riconducibile all’obbligo costituzionale di “difesa della Patria”, come era appunto il Servizio civile sostitutivo, bensì all’obbligo costituzionale di “solidarietà”, previsto dall’art. 2 della Costituzione.

Questo ragionamento si basa sul fatto che è venuta meno, in seguito alla sospensione dell’obbligatorietà del Servizio militare, la previsione della lettera a) del 1°

comma dell'art. 1 della Legge 64 del 2001, secondo la quale il Servizio civile nazionale ha il fine di “*concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari*”, ed invece è rimasta in vigore la lettera b) del 1° comma dell'art. 1 della Legge 64 del 2001, secondo la quale il Servizio civile nazionale è finalizzato a “*favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale*”, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

Noi riteniamo, invece, che il *Servizio civile nazionale* adempia sia al dovere costituzionale di *difesa della Patria* che al dovere costituzionale di *solidarietà*, come chiaramente enunciato nelle lettera a) e lettera b) del 1° comma dell'art. 1 della Legge 64 del 2001.

## **LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA**

### **LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA**

Poiché il concetto di *difesa* è cambiato negli ultimi decenni, si deve riflettere non solo “da chi” o “da che cosa” ci si deve difendere, ma soprattutto su “come” ci si deve difendere. Di conseguenza, non si può più usare solo la tradizionale “difesa militare armata” (affidata solo ai militari, che dal 2005 sono dei “professionisti”), ma occorre servirsi anche di nuove metodologie di difesa, che possano essere utilizzate da tutti i cittadini (dato che la difesa è “sacro dovere” di ogni cittadino, senza alcuna distinzione, come stabilito dall'art. 52. 1° comma, della Costituzione) e che siano anche più adatte per la soluzione giusta e duratura dei conflitti.

Pertanto, è opportuno ridefinire il concetto di *difesa*. Al riguardo, si possono fare le seguenti considerazioni e riflessioni:

- la sicurezza del Paese non è garantita con le armi, nemmeno con quelle più potenti;
- i conflitti è meglio prevenirli, per evitare che sfocino, attraverso una escalation difficilmente controllabile, in immani distruzioni, non solo di vite umane e di beni, ma anche del tessuto sociale, che poi è molto difficile ricostruire;

- si deve costruire una nuova “immagine” del *nemico*, visto come avversario, con il quale cercare il dialogo ed il confronto per indurlo a desistere dall'aggressione, e non come una persona da eliminare fisicamente ;
- è fondamentale l'intervento di forze civili, come “parti terze” che non hanno preso parte al conflitto, per ricostruire, dopo le lacerazioni della guerra, la convivenza pacifica tra le opposte fazioni in lotta.

A queste esigenze può dare una risposta la *Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (DCNAN)*, chiamata in Italia *Difesa Popolare Nonviolenta (DPN)*<sup>3</sup>, la cui attuazione è costituzionalmente legittima, ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, come illustrato in precedenza, e la cui sperimentazione è prevista dall'art. 8 della Legge 230 del 1998 sull'obiezione di coscienza.

Nel XX secolo, ci sono stati innumerevoli esempi di azioni nonviolente che hanno dato risultati positivi: dalla lotta per l'indipendenza dell'India, attuata da Gandhi, alla lotta per il riconoscimento dei diritti civili per la popolazione di colore, attuata da Martin Luther King; dalla resistenza non violenta all'occupazione nazista in alcuni Paesi europei alla lotta contro le dittature dello Scià in Iran e di Marcos nelle Filippine; dall'azione popolare per l'abbattimento del muro di Berlino alla fine dei regimi totalitari in Europa.

## **IL COMITATO CONSULTIVO PER LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA**

In attuazione della *Legge 8.7.1998 n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)*, che all'art. 8, 2° comma, lettera e), prevede tra i compiti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC), quello di “*predisporre, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e*

---

<sup>3</sup> La *Difesa Popolare Nonviolenta (DPN)* è indicata nei vari Paesi con nomi diversi, che possono avere anche significati parzialmente diversi. In inglese è denominata *Social Defence, Nonviolent Defence o Civilian Defence*; in tedesco *Sozial Verteidigung*; in francese *Défence nonviolente, Défense Civile o Défense Populaire Nonviolente*. Appunto questo ultimo termine è stato utilizzato dai nonviolenti italiani.

La DPN è una forma di difesa non militare e non armata, che consiste in strategie, tecniche ed azioni nonviolente, attuate dalla popolazione o da gruppi specializzati in caso di aggressione militare esterna (invasione) o di una involuzione autoritaria interna (o colpo di stato) per difendere l'indipendenza e le Istituzioni del proprio Paese.

I principali studiosi della DPN sono Teodor Ebert (Germania), Gene Sharp (USA), Johan Galtung (Norvegia), Jean Marie Muller (Francia) e Brian Martin (Australia).

*nonviolenta*”, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 18.2.2004, ha costituito il *Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta “con il compito di elaborare analisi, predisporre rapporti, promuovere iniziative di confronto e ricerca al fine di individuare indirizzi e strategie di cui l’Ufficio nazionale per il servizio civile possa tener conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta”*. (art. 1 Decreto).

Il Comitato è stato formalmente insediato l’11 maggio 2004, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega per il Servizio civile, con 16 membri, di cui 6 in rappresentanza di Ministeri ed Enti pubblici e 10 in rappresentanza degli Enti di Servizio civile, del Mondo Accademico e delle Associazioni dell’area pacifista o esperti della materia. Presidente è stato eletto il Prof. Antonino Drago, docente dell’Università di Napoli, esperto di Difesa Popolare Nonviolenta, il quale si è dimesso nel febbraio 2005 ed è stato sostituito dal Prof. Pierluigi Consorti, docente all’Università di Pisa, che ne era il Vice Presidente. Successivamente, il Comitato ha avuto difficoltà ad operare per le dimissioni di altri componenti. È stato ricostituito nel marzo 2008.

Questo Comitato è stato il primo organismo pubblico, costituito a livello internazionale, per la ricerca sulla *difesa civile non armata e nonviolenta* ed ha avuto una dotazione finanziaria di alcune centinaia di migliaia di euro.

Il Comitato, in particolare, ha proposto all’UNSC la definizione dei criteri per la proposizione dei progetti di Servizio civile nazionale finalizzati alla realizzazione di esperienze di DCNAN all’estero, nelle aree di crisi in cui erano presenti missioni militari italiane, in collegamento con gli organismi militari per garantire la sicurezza dei volontari.

Il Comitato, inoltre, ha organizzato il 19 maggio 2005, a Roma, il Seminario *“L’evoluzione del principio costituzionale del sacro dovere di difesa della Patria alla luce della giurisprudenza costituzionale”*, i cui atti sono stati pubblicati nel 2006. Ha infine elaborato le modalità per la costituzione di un *Registro*, in cui iscrivere i ricercatori esperti sulla DCNAN.

## **LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA SECONDO IL COMITATO PER LA DCNAN**

Il *Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta*, ha pubblicato il 30.1.2006 il Documento *“La Difesa civile non armata e nonviolenta” (DCNAN)*

per dare una definizione della *DCNAN* e quindi attuare l'art. 8, 2° comma, lettera e) della Legge 230 del 1998.

Nel Documento si afferma che il termine *DCNAN* aggiorna l'espressione, cara ai nonviolenti italiani, di *Difesa popolare nonviolenta (DPN)*, intesa come *"difesa da una aggressione esterna o interna con mezzi non militari o non armati"*. Infatti, la *DCNAN* indica qualcosa di più della semplice "difesa senza armi" (tipica della *DPN*), in quanto trova la sua *"principale ragion d'essere nella scelta a vantaggio della nonviolenza, prima ancora che nella più modesta scelta dell'alternativa disarmata rispetto a quella armata"*. La *DCNAN* punta quindi ad una trasformazione nonviolenta dei conflitti, attraverso l'azione nonviolenta, che è anche uno degli strumenti più utili per la costruzione della cosiddetta "pace positiva", basata sulla giustizia e la solidarietà internazionale.

Il Documento afferma inoltre che la *DCNAN* *"non riguarda esclusivamente una diversa modalità di gestione dei conflitti internazionali, ma costituisce un punto di riferimento anche in relazione alla gestione dei conflitti interni, ai possibili livelli macro o meso, primariamente con riferimento a quelli di carattere sociale"*.

Sviluppando questo concetto, si afferma nel Documento che *"il Servizio civile nazionale agisce in situazioni di degrado (sociale, ambientale, culturale...) e pertanto in contesti in cui sono presenti in forma più o meno esplicita, aspetti di violenza"*, per cui il suo compito non è tanto quello di intervenire in modo assistenziale, quanto quello di misurarsi con aspetti della violenza, che richiedono azioni di riconciliazione e di pacificazione (tra persone, tra comunità...) .... *"che a loro volta si sostanziano in forme di prevenzione e trasformazione dei conflitti"*.

Anche nella *Carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale*, emanata il 6.4.2006, è scritto che il Servizio civile nazionale *"ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e nonviolenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile... attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione"*.

Attualmente, uno degli strumenti su cui si fa più affidamento per la prevenzione e la trasformazione nonviolenta dei conflitti a livello internazionale, sono i *Corpi Civili di Pace*, la cui costituzione è prevista in vari documenti del Parlamento Europeo e dell'ONU, anche se con diverse denominazioni (soprattutto *Caschi Bianchi*). Ad essi fa riferimento anche il Documento *"La Difesa civile non armata e nonviolenta"*.

Nel 2007, si è aperta una fase di confronto – dialogo tra il Ministero degli Affari Esteri, da un lato, e le Associazioni pacifiste e nonviolente ed alcuni Enti di Servizio civile, dall'altro, che si spera possa portare, alla costituzione di un *Contingente italiano di Corpi Civili di Pace*.

Da alcuni anni, si sono avviate esperienze significative di *difesa civile nonviolenta* anche nei *conflitti interni*, soprattutto a carattere sociale, e nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

## CONCLUSIONI

### LA DIFESA DELLA PATRIA E LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA, MATERIE OBBLIGATORIE NELLA FORMAZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE

Le *Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile*, emanate dal Direttore dell'UNSC il 4 aprile 2006, prevedono 11 Moduli per la *formazione generale* dei giovani che prestano il Servizio civile nazionale.

La *formazione generale* è articolata in 5 tappe (dal concetto di difesa della Patria alla storia dell'obiezione di coscienza ed ai diritti e doveri dei giovani in Servizio civile), che sono obbligatorie e vincolanti per tutti i progetti di Servizio civile nazionale, qualunque sia la natura specifica del servizio che l'Ente intende far svolgere ai giovani e che gli stessi dovranno prestare.

In particolare, nelle *Linee guida* si precisa: che “*la formazione generale è un elemento strategico per... assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile*”; che le stesse *Linee guida* sono “*una sorta di principi che... indicano un modello che tutti gli Enti dovranno impegnarsi a rispettare nella loro attività di formazione*” e che “*indicano i contenuti minimi necessari cui la formazione generale dovrà attenersi*”; che i “*volontari sono obbligati a frequentare i corsi per la formazione generale e specifica*”, che devono avere una durata minima di 80 ore (30 ore per la formazione generale e 50 ore per la formazione specifica).

Il Modulo 3 della *formazione generale* riguarda il *Dovere di difesa della Patria* ed il Modulo 4 la *Difesa civile non armata e nonviolenta*, per almeno 2 ore per entrambi i Moduli.